

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2013

*Il Funzionario Responsabile dell'imposta
Informa che*

ENTRO IL 17 GIUGNO 2013 dovrà essere effettuato il versamento della prima rata d'imposta per l'anno 2013

in misura pari al 50 per cento dell'importo dovuto applicando le aliquote base del 4 per mille per l'abitazione principale (solo cat. A/1 – A/8 – A/9) e sue pertinenze e del 7,6 per mille per gli altri immobili.

Il conguaglio di quanto complessivamente dovuto e sarà calcolato in base alle aliquote eventualmente rideterminate e pubblicate alla data del 16 ottobre 2013.

L'imposta, che grava sui fabbricati e le aree fabbricabili, è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, per l'anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

SOLO PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI (ESCLUSI I FABBRICATI DELLE CATEGORIE A/1, A/8, A/9) E LE RELATIVE PERTINENZE E' SOSPESO IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA (D.L. 21 MAGGIO 2013, N. 54)

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Si considerano pertinenze delle abitazioni principali le unità immobiliari classificate o classificabili C/2, C/6 e C/7, nei limiti di una unità per ciascuna delle categorie catastali, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato,

L'imposta dovuta andrà versata interamente al Comune utilizzando il modello F24; i codici tributo da indicare sul modello F24 sono i seguenti (per il Comune di Soriso il codice catastale da indicare è **1857**):

3916 aree fabbricabili

3918 altri fabbricati

Solo per gli immobili del gruppo catastale "D" la quota fissa del 7,6 per mille va versata a favore dello Stato con codice tributo 3925

Ai sensi del quarto comma dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per i fabbricati iscritti in catasto con attribuzione della rendita catastale, la base imponibile si ottiene utilizzando la rendita risultante rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- gruppo catastale A (con esclusione della categoria A10): **160**
- categoria catastale A10: **80**
- gruppo catastale B: **140**
- categoria catastale C1: **55**
- categorie catastali C2, C6, C7: **160**
- categorie catastali C3, C4, C5: **140**
- categorie catastali D5: **60**
- categorie catastali D (tranne D5): **65**

La base imponibile delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, è costituita dal valore venale in comune commercio, al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, in considerazione della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

La valutazione delle aree, secondo la deliberazione della Giunta comunale n. 33 in data 15/06/2010, non dovrà essere comunque inferiore ai seguenti valori:

| | |
|--|-------------|
| aree residenziali di completamento confermate e di nuovo impianto..... | €/mq. 45,00 |
| aree residenziali di nuova edificazione sottoposte a P.E.C. | €/mq. 40,00 |
| aree residenziali di nuova edificazione sottoposte a C.C. | €/mq. 40,00 |
| area residenziale di completamento | €/mq. 32,00 |
| area produttiva di nuovo impianto sottoposta a S.U.E. | €/mq. 15,00 |
| area produttiva di completamento | €/mq. 30,00 |
| area programma | €/mq. 40,00 |

E' disponibile sul sito internet www.comune.soriso.no.it il calcolo dell'IMU on line

Il versamento non è dovuto se l'imposta totale relativa all'immobile da versare non è superiore a **€ 10,00**

Si ricorda che, a partire dal 2012, le unità immobiliari date in comodato d'uso, sono considerati imponibili come seconde case con aliquota IMU ordinaria. Ad esempio, una casa data in uso gratuito ad un genitore o al figlio sarà soggetta all'aliquota ordinaria IMU e non potrà beneficiare della sospensione prevista per l'abitazione principale.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio Tributi del Comune, il quale rimarrà a disposizione, al fine di fornire assistenza anche nella compilazione dei modelli F24.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA
Piera Cavallotti**